

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1078

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAGLIAFERRI, LENTI, BORSARI, OGNIBENE, GORRERI, LUSOLI, ZANTI TONDI CARMEN, GELMINI, FERRI GIANCARLO, VENTUROLI, LOPERFIDO, GESSI NIVES, BOLDRINI, ZOBOLI, ACCREMAN, PAGLIARANI, MAULINI, VESPIGNANI, BASTIANELLI, GIACHINI, Busetto, MINIO, TODROS, RAFFAELLI**

*Presentata il 5 marzo 1964*

Non applicabilità dei limiti fissati dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale alle operazioni di mutuo, previste per l'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, e deroga, a questi fini, agli ordinamenti della Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti finanziari autorizzati, per quanto attiene all'estensione dei cespiti delegabili a garanzia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'attuazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167 « Sviluppo dell'edilizia economica e popolare » i Comuni superiori ai 50.000 abitanti o comunque quelli rientranti nelle condizioni previste all'articolo 1, nonché gli altri Comuni che intendono fruire della facoltà di applicarla, hanno, com'è noto, l'obbligo di provvedere — con priorità rispetto alle altre zone — alle spese di urbanizzazione delle aree comprese nel piano e destinate ad essere utilizzate in proprio dagli enti e dalle cooperative di cui all'articolo 10, terzo comma della citata legge; mentre hanno facoltà di riservarsi l'acquisizione anche mediante esproprio, della residua parte ai fini della costituzione di un patrimonio comunale di aree, con facoltà di cederne il diritto di superficie o di rivenderle, previa urbanizzazione, ai singoli privati che ne facciano richiesta, assolvendo così una funzione positiva di calmieramento sul mercato delle aree fabbricabili.

Appare evidente che, nell'ottemperare agli obblighi previsti dalla legge di cui sopra e avvalendosi delle indicate facoltà, i comuni saranno chiamati a far fronte a oneri finanziari di notevoli dimensioni.

Infatti quale prima misura di attuazione del piano di zona deliberato, le Amministrazioni comunali dovranno provvedere oltre all'acquisto delle aree, all'urbanizzazione primaria dei territori da cedersi in proprio agli enti di cui al menzionato terzo comma dell'articolo 10.

In secondo luogo la stessa urbanizzazione di quelle superfici acquisite a demanio comunale che com'è ovvio deve precedere l'eventuale cessione o vendita, anche per le ragioni tecniche ed economiche che ne consigliano l'esecuzione non per quantitativi parziali, comporterà una spesa preventiva a tale titolo di notevoli proporzioni e da affrontarsi subito nella sua interezza, mentre al contrario la rivalsa non potrà che essere diluita nel tempo.

Nell'un caso come nell'altro, quindi, l'applicazione della legge per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare richiederà ai Comuni massicci investimenti finanziari, tanto più efficaci ai fini degli obiettivi prefissati dalla medesima quanto più essi saranno concentrati nel tempo.

A questo proposito sembra opportuno ricordare che se al finanziamento delle opere previste dall'applicazione di tale legge deve provvedere con il 50 per cento del gettito dei tributi contabilizzati a norma dell'articolo 46 della legge 5 marzo 1962, n. 246 «imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili» molto difficilmente le entrate a tale titolo — almeno per i primi anni — riusciranno a compensare gli oneri di urbanizzazione a carico dei Comuni e pertanto la gran parte di essi dovrà ricorrere a mutui.

È comunque prevedibile che tale ricorso costituirà un elemento del tutto insufficiente agli ipotizzati fabbisogni stante i limiti che a questo proposito sono fissati dal primo comma dell'articolo 300 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il quale dispone che salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai Comuni se gli interessi di esso, aggiunto a quello dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente la deliberazione del mutuo; analoghe considerazioni possono farsi per il successivo articolo 333. Infine il ricorso a mutui sarà ulteriormente ridotto dalle attuali disposizioni relative al credito comunale fissate dal regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, di approvazione del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti (Stralcio) il quale, com'è noto, stabilisce nell'introito alla sovrainposta fondiaria e nel provento massimo dei tre quinti del dazio sui consumi i cespiti delegabili a garanzia.

Ora è evidente che la maggioranza delle Amministrazioni comunali, proprio per le più ampie dimensioni registrate dalla spesa

pubblica in questi ultimi tempi, si trovano nelle condizioni di avere disponibili in questa direzione, margini alquanto ristretti, se non addirittura inesistenti, per quanto attiene alla possibilità di ulteriore delegabilità — in materia di sovrainposta fondiaria e imposta sui consumi (anche in riferimento alla soppressione del dazio sul vino) — a garanzia di nuovi mutui.

Sembra logico supporre quindi che allo stato attuale della finanza locale e permanendo tali limiti, le Amministrazioni comunali interessate all'applicazione della legge n. 167 ben difficilmente potranno far fronte agli obiettivi postulati dalla stessa e il cui successo è affidato proprio alla possibilità di metterne in movimento l'attuazione su larga scala.

È partendo dalle considerazioni su esposte e allo scopo di consentire ai Comuni di avvalersi pienamente delle facoltà loro concesse dalla legge ai fini di una politica attiva nel campo delle aree fabbricabili, che viene a porsi con forza l'esigenza di rimuovere le indicate limitazioni poste segnatamente dagli articoli 300 e 333 del citato testo unico; (così com'è del resto previsto per le leggi speciali) e di cui si ricorda in proposito la legge 3 agosto 1949, n. 589, relativa al finanziamento di opere pubbliche da parte degli enti locali, la quale all'articolo 23 dispone che alle operazioni di mutuo previste dalla legge medesima, non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico 1934, nonchè per quelle riferite dal già citato regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, (come d'altronde già in questa direzione si è venuto a procedere con la legge 3 febbraio 1963, n. 56 «Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari»,) allorché in deroga ai rispettivi ordinamenti la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati, sono stati autorizzati ad accettare a garanzia dei mutui concessi anche delegazione sull'imposta industria-commercio-arti-professioni, sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata.

A questo fine è stata disposta la seguente proposta di legge, che viene sottoposta alla vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Alle operazioni di mutuo per l'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, non sono applicabili le limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

### ART. 2.

In deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti, nonché gli altri istituti finanziari all'uopo designati, ai sensi della presente legge, sono autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai comuni per l'attuazione della legge sullo sviluppo dell'edilizia economica popolare 18 aprile 1962 n. 167, anche le delegazioni sull'imposta industria - commercio - arti - professioni (I. C. A. P.), sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata.